

A. n.

Processo verbale
della
Seduta della Corte dei Conti
18 Dicembre 1862.

L'anno del Signore 1862 a' 18 del mese di Dicembre nella grande aula della Corte dei Conti del Regno, alle ore 11 antimeridiane, dietro invito di S. E. il signor Presidente Colla sono intervenuti, oltre la prefata Eccellenza i signori:
 Comm^{re} Duchoquet Presidente di sezione e
 sig^{re} Consiglieri Giacchi - Maggi - Rocci -
 Garzelli - Scialoja - Sauti - Capelli - Gamba -
 De-Thomasis - Vignali - Barbaroux.

Deliberazione se si debba
 o non ammettere con riserva
 un mandato di L. 16/m a
 favore del Municipio di
 Cremona per somministrazioni
 fatte alle Gruppe.

Aperta la seduta, il lodato sig^{re} Presidente conceduta la parola al signor Consigliere Capelli, questi riferisce alla Corte essere stato presentato dal Ministero della Guerra un mandato di L. 16/m a favore del Municipio di Cremona per pagamento di somministrazioni fatte alla Gruppo, come risultava dai documenti giustificativi al detto mandato uniti.

Gli uffizi della Corte, avendo osservato che per lo addietro era già stato spedito un mandato di L. 50/m a favore dello stesso Municipio in conto di maggiori averi per altre somministrazioni, che si allegavano dal medesimo fatte, le quali però non risultavano ancora giustificate, astenevanfi dallo ammetterle alla registrazione e a lasciarle

il libero corso, richiedendo il lodato Ministero perché con il detto mandato venisse in parte compensata la fatta anticipazione delle lire cinquanta mila.

Per parte del Ministero insistevasi però per il libero corso di detto mandato senza alcun compensamento, e ciò per la circostanza delle strette finanziarie in cui versa il Comune di Cremona, e delle maggiori somme di cui egli si diceva in credito verso il Governo, e per la considerazione ancora che già preventivamente, e sino dal giorno 3 del mese di Luglio del corrente anno il Consiglio dei Ministri si fosse occupato di questo affare, ed avesse espresso il suo avviso in senso affermativo.

La Corte però, ritenuto che dalla Nota del Ministero che accompagnava il mandato, non risultava di alcuna conferma dell'allegazione fatta dal Comune di Cremona, essere veramente creditore di somme per altre somme ministrante alle Gruppe, e fatto riflesso che la accennata deliberazione emessa dal Consiglio dei Ministri non soddisfaceva al prescritto dall'art. 14 della legge del 14 Agosto 1862 N° 300, il quale vuole che le risoluzioni del lodato Consiglio debbano emettersi sulla deliberazione presa dalla Corte e non già preventivamente, non credette di potere acconsentire alla instata registrazione del detto

recapito
in

il quale veniva perciò restituito.

Che, sottoposto, in allora dal Ministero della Guerra in dipen-
-denza delle fatte osservazioni, l'affare al Consiglio dei Ministri,
questo in sua adunanza del 3 del corrente mese abbia per le ragioni
ampiamente svolte nella sua Deliberazione dello stesso giorno
pienamente confermato il già espresso suo avviso, di fare cioè
corrispondere al Municipio di Cremona l'abbuondante di L. 16, 144, 87
senza sottoporlo a ritenzione alcuna, assumendo nel capo la responsa-
-bilità del suo atto.

Quanto sopra premesso, avere egli presa ad attenta disamina
la vertenza insorta, ed avere riconosciuto:

in primo luogo che il mandato, della cui ammissione e registrazi-
-one si tratta, trovisi corredato dei documenti giustificativi della
spesa;

in secondo luogo che trattasi di un municipio il quale, giusta
quanto egli asserisce, e che non viene punto contraddetto dal signor
Ministro, è in credito della cospicua somma di L. 900, 00 verso il
Governo per altre somministrazioni Militari da esso fatte.

Ciò posto, non credere egli che il Governo correr possa alcun
pericolo col fatto dell'ammissione del chiesto pagamento, quand
anche questa avvenga senza ritenuta alcuna, sulla considera-
-zione che, ammesso pure che il vero suo credito non ascenda
alla ingente somma dal Municipio indicata, sembra però non
potervi essere dubbio che, operate sulla medesima tutte le
possibili riduzioni, ne rimanga pur sempre quel tanto onde
ampiamente

~

cautelare gli interessi dell'Erario;

Aggiungersi ancora, che, essendo un Comune quello a cui si deve effettuare il pagamento di detta somma, e non un semplice privato individuo, cessa ogni pericolo di perdita, essendo il corpo morale sempre vincolato e responsabile per gli atti dei proprii amministratori, e nella posizione di poter restituire all'uso la somma indebitamente percetta.

Per questi motivi, e sul riflesso che la misura estrema dell'opposizione del visto con riserva suolgi, a suo avviso adoperare con molta ponderatezza e riservatezza, e nei soli casi in cui le ragioni e spiegazioni date dal Consiglio de' Ministri non riescano soddisfacenti ed appaganti, la qual cosa per le ragioni dianthi discorse, egli non crede si verificari nel caso attuale, conchiuderò che perche' sia lasciato libero corpo al Mandato anche senza il visto con riserva.

La Corte, sentita la fatta relazione, e le ragioni e considerazioni addotte, e convenendo nelle medesime

Delibera

Che, al mandato di cui sopra, sia dato libero corpo senza ritenuta alcuna e senza riserva.

Esauritasi la materia sottoposta alle deliberazioni della Corte, venne sciolta l'adunanza ad un'ora pomeridiana.

Il Consigliere ff. di

Segretario ff.

Caletti

